

Codice A18050

D.D. 18 giugno 2015, n. 1449

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un attraversamento fognario in subalveo del Rio Ghisone, in localita' Cascina Ghisone, in Comune Carentino (AL). Richiedente: Societa' Immobiliare Verbania s.a.s.

La Ditta "Società Immobiliare Verbania s.a.s.", con sede in Piacenza – Via San Marco n.14, P.IVA 00873960017, ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento fognario in subalveo del Rio Ghisone, in loc. Cascina Ghisone, in Comune Carentino (AL).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, a firma del Geom. Lorenzo BALBO, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di cui trattasi.

L'intervento prevede, per quanto di competenza, la posa in subalveo del Rio Ghisone di un tubo in polietilene ad alta resistenza di diametro 200 mm al cui interno passerà la tubazione in polietilene in pressione di diametro 90 mm; le tubazioni saranno protette da un bauletto in C.A. per uno sviluppo di 5,6 ml.

La quota d'imposta del bauletto è pari a 1,5m sotto il livello del fondo alveo.

Nella Relazione Tecnica Descrittiva è indicato il ripristino delle sponde naturali con la messa in opera di palificate in legno che non trova riscontro negli elaborati grafici progettuali.

A seguito dell'esame degli atti progettuali la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate:

1. la quota dell'estradosso del bauletto di C.A. non dovrà coincidere con la quota di fondo alveo bensì dovrà essere ribassata per garantire un ricoprimento minimo con materiale d'alveo di 1 metro;
2. il profilo delle sponde e del fondo alveo dovranno essere opportunamente raccordate con il profilo dell'alveo esistente (a monte ed a valle) per garantire il regolare deflusso delle acque;
3. non è consentito ridurre la sezione di deflusso del corso d'acqua;
4. le opere di ingegneria naturalistica, eventualmente messe in opera, per ripristinare e consolidare le scarpate del Rio non dovranno emergere dal profilo della sponda;
5. è vietato posizionare eventuali pozzetti di ispezione nella fascia di 10 metri dal ciglio di sponda;
6. ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo.

Visto il Regolamento regionale n° 14/R/2004 con il quale viene data attuazione all'art. 1 della L.R. n° 12/2004, poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua in oggetto, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;

- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n°12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai fini idraulici La Ditta “Società Immobiliare Verbania s.a.s.”, con sede in Piacenza – Via San Marco n.14, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all’istanza, che formano parte integrante della presente determinazione, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) le sponde, l’alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 3) durante la realizzazione dell’intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d’acqua;
- 4) la presente autorizzazione ha validità per due anni e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 5) il committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- 6) l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo); in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere il manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- 7) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell’alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dell’attraversamento, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 8) l’autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche ed idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;
- 9) l’autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10) il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il Dirigente
Mauro Forno